



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento

Prot. 001/RI/DIR

19 DIC. 2014

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, il Titolo II della Parte IV rubricato "Gestione degli imballaggi" (in seguito decreto legislativo);

Visti gli articoli dal 219 al 226 del decreto legislativo, che prevedono e disciplinano il complesso di obblighi e divieti posti a carico dei produttori, degli utilizzatori e della pubblica amministrazione al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero, dei rifiuti di imballaggio;

Visto, in particolare, l'articolo 221, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo, ai sensi dei quali i produttori e gli utilizzatori, in quanto responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei loro prodotti, adempiono all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico e raccolti in modo differenziato, nonché garantiscono il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta su superfici private dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari che, ai sensi dell'articolo 226, comma 2 del decreto legislativo, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;

Visto che per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 221, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo i produttori sono obbligati a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e aderire ad uno dei Consorzi di cui all'articolo 223 del decreto, o, in alternativa, ad organizzare un sistema autonomo, anche in forma collettiva, per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale, o adottare un sistema di restituzione dei propri imballaggi, ai sensi del citato articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo;

Visto che, ai sensi dell'articolo 221, comma 2 del decreto legislativo, i produttori e gli utilizzatori che adottano un sistema autonomo di cui al comma 3, lettere a) e c), di detto articolo, non sono tenuti a partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 221, comma 5 del decreto legislativo, i produttori che intendono costituire un sistema autonomo di gestione sono tenuti a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita istanza di riconoscimento;

Vista la domanda di riconoscimento del progetto denominato "Sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica CONIP" presentata, ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettera a) del decreto legislativo, dal Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica (CONIP o Consorzio) in data 30 luglio 2012, e l'allegata documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal medesimo articolo;

Visto il Decreto Direttoriale prot. 5048/TRI/DI/R del 6 giugno 2014, con il quale, in ragione delle risultanze dell'attività istruttoria effettuata, il progetto denominato "Sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica CONIP" presentato in data 30 luglio 2012, ed integrato dalla documentazione trasmessa il 21 dicembre 2012 ed il 22 agosto 2013, è stato riconosciuto idoneo ad esercitare l'attività descritta nel progetto per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica del decreto ed alle condizioni e nel rispetto dei requisiti ivi previsti;

Considerato l'articolo 5, comma 1 del citato Decreto Direttoriale del 6 giugno 2014, ai sensi del quale CONIP, entro cinque mesi dalla notifica del decreto, è tenuto a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione dettagliata sul funzionamento del sistema autonomo contenente: a) informazioni e dati idonei a dimostrare l'effettiva capacità del sistema di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio; b) informazioni sulla effettiva capacità del sistema di operare nel rispetto dei requisiti indicati nelle premesse del presente decreto, con particolare riferimento alla capacità del sistema di garantire che i rifiuti originati dai propri imballaggi non siano conferiti al servizio pubblico di raccolta; c) informazioni sulle misure adottate per adempiere gli obblighi individuati nell'articolo 2 del medesimo decreto direttoriale;

Vista la nota prot. n. 28713 del 3 novembre 2014, con la quale CONIP ha trasmesso alla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche la relazione sul sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica CONIP, in adempimento al disposto dall'articolo 5, comma 1 del decreto di riconoscimento;

Considerato altresì l'articolo 5, comma 3 del decreto direttoriale, ai sensi del quale entro cinque mesi dalla notifica, Ispra svolge le opportune attività di ispezione e verifica sull'attività del Consorzio al fine di accertare l'effettivo funzionamento del sistema autonomo, con particolare riguardo al possesso dei requisiti indicati nel decreto;

Vista la nota prot. n. 23803 del 9 settembre 2014, con la quale la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ha richiesto ad Ispra, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto di riconoscimento, di avviare le attività istruttorie volte ad accertare l'effettivo funzionamento del sistema autonomo, con particolare riguardo al possesso dei requisiti indicati nel decreto di riconoscimento;

Vista la nota prot. 29889 del 19 novembre 2014, con la quale la relazione sul sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica CONIP trasmessa dal medesimo consorzio è stata inviata ad Ispra, con la richiesta di esaminarne il contenuto nell'ambito dell'attività di accertamento e verifica dell'effettivo funzionamento del sistema;

Vista la nota prot. 31332 del 4 dicembre 2014, con la quale la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ha richiesto ad Ispra la trasmissione delle opportune valutazioni sul funzionamento del sistema CONIP, al fine di poter procedere alla conclusione del procedimento di riconoscimento dello stesso;

Considerato che, con nota del 5 dicembre 2014, prot. 51214, Ispra ha chiesto alla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche una proroga di tre mesi della scadenza per la conclusione del procedimento istruttorio volto ad accertare l'effettivo funzionamento del sistema autonomo CONIP;

Considerato che, in mancanza degli esiti delle attività di verifica e accertamento svolte da Ispra sull'effettivo funzionamento del sistema autonomo CONIP, non è possibile emanare il provvedimento di riconoscimento definitivo del sistema;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'esigenza di proseguire le attività di verifica del funzionamento del sistema, disporre la proroga del periodo di efficacia del provvedimento di riconoscimento temporaneo, previsto per la durata di sei mesi decorrenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto di riconoscimento, dalla data di notifica, avvenuta il 18.6.2014;

DECRETA

ART. 1

(Proroga)

1. L'efficacia temporale del decreto direttoriale n. 5048/TRI/DI/R del 6 giugno 2014, di riconoscimento temporaneo del Sistema autonomo CONIP, fissata dall'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto per la durata di sei mesi dalla notifica dello stesso, avvenuta in data 18.6.2014, è prorogata di ulteriori tre mesi, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine iniziale.
2. Restano ferme tutte le altre previsioni contenute nel decreto direttoriale di riconoscimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.  Grillo